

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA PER VARI EDIFICI UBICATI NEL TERRITORIO PROVINCIALE

CHIARIMENTO N° 12

DOMANDA

Dal sopralluogo è emerso che il consumo di combustibile indicato nell'allegato A riferito all'impianto Istituto Omnicomprensivo Amelia - Sezione Istituto Tecnico Industriale - AULE" di via 1° Maggio ad Amelia risulta essere errato.

Si chiede di voler fornire il dato di consumo corretto e di voler aggiornare conseguentemente gli allegati di gara.

RISPOSTA

Il consumo annuo di combustibile indicato nell'Allegato "A" riferito all'impianto Istituto Omnicomprensivo Amelia - Sezione Istituto tecnico Industriale - AULE di Via 1° Maggio ad Amelia, è pari a 4.541 metri cubi.

CHIARIMENTO N° 13

DOMANDA

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 25.3 del CSA, nonché in riferimento alle risposte ai chiarimenti nr. 4 e nr. 9 pubblicati, evidenziamo come le risposte ai chiarimenti non siano conformi alle specifiche del capitolato e che, pertanto vi sia la necessità di definire in modo inequivocabile quali siano le modalità di presentazione dei contenuti dell'offerta tecnica.

Nello specifico:

- L'art. 25.3 del CSA definisce in modo chiaro che i concorrenti dovranno presentare, **PER CIASCUN LUOGO DI FORNITURA OGGETTO DI PROPOSTA PROGETTUALE, un progetto definitivo ai sensi dell'Art. 24 del D.P.R. 207/2010** e che le **eventuali relazioni descrittive debbano essere contenute in un limite massimo di 10 pagine (facciate) A4.**
- Ai sensi dell'art. 24 del DPR 207/10, un progetto definitivo, deve essere composto, **salvo diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento** dai seguenti elaborati:
 - ✓ relazione generale,
 - ✓ relazione tecnico descrittiva dello stato di fatto,
 - ✓ elaborati grafici dello stato di fatto,
 - ✓ relazione di calcolo degli impianti,
 - ✓ relazione tecnico descrittiva di progetto

- ✓ elaborati grafici di progetto
 - ✓ disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
 - ✓ computo metrico estimativo,
 - ✓ cronoprogramma,
 - ✓ piano di sicurezza.
- In considerazione di quanto esposto nell'art. 25.3 e di quanto definito dall'art. 24 del DPR 207/2010, dunque, i concorrenti dovrebbero quindi presentare, **per ciascun luogo di fornitura oggetto di proposte progettuali:**
- ✓ Una relazione generale (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ relazione tecnico descrittiva dello stato di fatto (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ elaborati grafici dello stato di fatto (*senza limitazione nel numero*),
 - ✓ relazione di calcolo degli impianti (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ relazione tecnico descrittiva di progetto (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ elaborati grafici di progetto (*senza limitazione nel numero*),
 - ✓ disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ computo metrico estimativo (*senza limitazioni di pagine*),
 - ✓ cronoprogramma (*senza limitazioni di pagine*),
 - ✓ piano di sicurezza (*senza limitazioni di pagine*).
- ✓ In effetti, porre limitazioni non prevista dal CSA sul numero di elaborati grafici per ciascun progetto (come da risposta al chiarimento nr. 4), per altro non motivatamente, non consentirebbe ai concorrenti di sviluppare in modo adeguato proposte progettuali che prevedano interventi significativi sul luogo di fornitura.
- ✓ Parimenti, non si comprende la risposta al chiarimento nr. 9, che, evidentemente condizionata da un'erronea interpretazione di chi ha posto il relativo quesito, modifica in modo incoerente e non giustificato i dettami dell'art. 25.3 del CSA. In tale risposta, infatti, scompare l'obbligo per i concorrenti a presentare dei progetti ai sensi del DPR 207/10 e le limitazioni al numero di pagine vengono attribuite ad una sola relazione per ciascuna proposta progettuale (e non alle relazioni che compongono i progetti definitivi delle proposte progettuali per ciascun luogo di fornitura). Sono altresì ribaditi dei limiti degli allegati non previsti nel CSA.

Pertanto, si invita l'Amministrazione a confermare, in modo definitivo, che la proposta tecnica di cui all'art. 25.3 debba essere presentata come in effetti già esplicitato nello stesso articolo e, nello specifico:

- **per ciascun luogo di fornitura oggetto di proposte progettuali:**
 - ✓ Una relazione generale (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ relazione tecnico descrittiva dello stato di fatto (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ elaborati grafici dello stato di fatto (*senza limitazione nel numero*),
 - ✓ relazione di calcolo degli impianti (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ relazione tecnico descrittiva di progetto (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
 - ✓ elaborati grafici di progetto (*senza limitazione nel numero*),

- ✓ disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (con un limite massimo di 10 pagine in formato A4),
- ✓ computo metrico estimativo (senza limitazioni di pagine),
- ✓ cronoprogramma (senza limitazioni di pagine),
- ✓ piano di sicurezza (senza limitazioni di pagine).

RISPOSTA

Nel Capitolato Speciale di Appalto è chiaramente richiesto un progetto definitivo ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 207/2010 ma, tenendo conto delle precedenti richieste di chiarimento pervenute e dopo approfondite valutazioni, si ritiene onerosa per i Concorrenti la documentazione richiesta dal suddetto art. 24 del D.P.R. 207/2010, sia dal punto di vista economico, che per il poco tempo a disposizione per presentare l'offerta tecnica. Pertanto, al fine di semplificare le attività progettuali dei Concorrenti, si è ritenuto sufficiente, in fase di presentazione dell'offerta tecnica, limitare la documentazione progettuale così come specificato nei chiarimenti n° 4 e n° 9 pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente ed aventi quindi carattere di ufficialità.

La documentazione di cui ai chiarimenti n° 4 e n° 9 già pubblicati, si ritiene peraltro sufficiente a determinare l'entità e la natura delle proposte ed a consentire la relativa valutazione delle stesse da parte della Commissione di Gara.

La progettazione esecutiva verrà richiesta al Concorrente che risulterà Aggiudicatario.

Si ribadisce quindi la validità di quanto espresso nei chiarimenti n° 4 e n° 9 rispetto a quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

ARCH. Donatella VENTI

Terni 22/10/2013